

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRIESTE;
nei confronti di:
1) R.I., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 10/12/2007 TRIBUNALE di TRIESTE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. LOMBARDO Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il processo.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/12/2007 il Tribunale di Trieste ha assolto R.I. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale ha ritenuto che l'imputato non potesse essere ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nello Stato della figlia minore S., che egli aveva portato con sé – unitamente alla moglie ed all'altro figlio, per i quali soltanto aveva ottenuto il ricongiungimento – facendole eludere i controlli alla frontiera, perché costretto dalla necessità di evitare l'abbandono in (OMISSIS) della figlia dodicenne.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste con atto del 4/1/2008 deducendo violazione di legge. Il ricorrente ha sostenuto la carenza nella specie dello stato di necessità, considerate le diverse scelte che l'imputato avrebbe potuto compiere e l'assenza di un pericolo non volontariamente causato né altrimenti evitabile.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso del P.M. non meriti accoglimento, avendo il Tribunale di Trieste fatto corretta applicazione, in base a valutazioni sostenute da logica e completa motivazione, della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p.. Il ricorrente, infatti, postula la esistenza di alternative comportamentali alla indebita decisione del R. di recare seco la figlia minore, in Italia, in evidente violazione delle norme sulla procedura di ricongiungimento, ed afferma che il grave danno psichico alla minore (che il ricorrente non contesta essere l'effetto di una traumatica separazione dai genitori) sarebbe stato evitabile con la decisione del R. di rimanere in (OMISSIS) ovvero di lasciare temporaneamente moglie e figlia ivi in attesa del reperimento di alloggio adeguato (e quindi del presupposto per l'esito positivo di nuova domanda di ricongiungimento).

Orbene, appare evidente che il ricorso, pur invocante la violazione dell'art. 54 c.p. sotto il profilo della sua falsa applicazione, affida la sua censura a considerazioni meramente congetturali afferenti improbabili o evanescenti scelte alternative del R. (abbandonare il lavoro in Italia e cogliere le opportunità dell'espansione della economia macedone od attivarsi per reperire nuovo idoneo alloggio in Italia) la cui valutazione, a fronte della argomentazione dell'impugnata sentenza, non può avere ingresso in questa sede.

Si rigetta pertanto il ricorso, senza provvedere sulle spese trattandosi di impugnazione della parte pubblica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2008